



REGIONE DEL VENETO



**ACCORDO**  
**tra**  
**la REGIONE del VENETO**  
**e**  
**l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO**

**FINALIZZATO A DISCIPLINARE PER IL TRIENNIO 2020/2023 L'INSERIMENTO DEGLI STUDENTI QUINDICENNI NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DI PRIMO LIVELLO DEI CENTRI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DEL VENETO**  
**D.P.R. 29 OTTOBRE 2012, N. 263**

La **Regione del Veneto**, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dall'Assessore all'Istruzione, Formazione, Lavoro, Pari Opportunità, Elena Donazzan, delegata dal Presidente;

L'**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, di seguito denominato "USRV" con sede a Venezia-Mestre, Via Forte Marghera 191, codice fiscale 80015150271, rappresentato da Carmela Palumbo, nella persona del Direttore Generale;

di seguito denominate congiuntamente "le Parti".

**VISTI**

- il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

- il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- il Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 che approva il “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- le Linee Guida, di cui all’art. 11, comma 10 del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (di seguito CPIA), comprese nel D.I. del 12 marzo 2015 e pubblicate in G.U. l’8 giugno 2015;
- la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, DGOSV prot. n. 7755 del 3 maggio 2019 “Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2019-2020”, confermata per l’a.s. 2020/2021 dalla nota DGOSV prot. n. 7769 del 18 maggio 2020;
- il Decreto dell’USRV, protocollo MIUR.AOODRVE n. 10422 del 26 agosto 2014, con il quale, con effetto dal 1° settembre 2014, sono costituiti rispettivamente i CPIA di Verona e Treviso;
- il Decreto dell’USRV, protocollo MIUR.AOODRVE n. 1933/E6a del 17 febbraio 2015, con il quale, con effetto dal 1° settembre 2015, sono costituiti rispettivamente i CPIA di Belluno, Padova, Rovigo, Venezia e Vicenza;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, modificato con il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, Capo VII, art. 45, c. 2, riguardante l’iscrizione scolastica di minori stranieri;
- l’art. 3, comma 2, del sopra menzionato D.P.R. n. 263/2012, riguardante la possibilità di iscrivere studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età nei percorsi dei CPIA del Veneto, nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze;
- la DGR n. 1000 del 27 giugno 2017 “Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto finalizzato a disciplinare il possibile inserimento degli studenti quindicenni nei percorsi dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti del Veneto. D.P.R. n. 263 del 29 ottobre 2012, art. 3, comma 2.”;
- il relativo Protocollo di Intesa per gli Anni Scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, sottoscritto in data 15 settembre 2017.

## **PREMESSO CHE**

le Parti, tenuto conto dell'importanza del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione anche per l'accesso al mondo del lavoro, concordano sulla necessità di:

- prevenire il fenomeno dell'abbandono da parte di studenti iscritti nelle istituzioni scolastiche di primo grado in ritardo con la carriera scolastica, creando per tali studenti condizioni favorevoli all'apprendimento, anche attraverso misure di accompagnamento e orientamento e attraverso la personalizzazione dei percorsi di studio;
- promuovere l'autonomia degli studenti al fine dello sviluppo di un progetto professionale e di vita;
- favorire l'inserimento scolastico degli studenti stranieri neo arrivati.

## **CONSIDERATO CHE**

agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, privi del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione:

- a. sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorità Giudiziaria minorile;
- b. Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA);

è assicurata la possibilità di essere iscritti e frequentare il percorso di primo livello-primo periodo didattico presso i CPIA, in applicazione della nota DGOSV prot. n. 7755 del 3 maggio 2019 "Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2019-2020", confermata per l'a.s. 2020-2021 dalla nota DGOSV prot. n. 7769 del 18 maggio 2020.

## **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Finalità**

Il presente Accordo ha lo scopo di definire le modalità per consentire l'iscrizione ai percorsi di primo livello dei CPIA del Veneto - nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze - agli studenti che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età a forte rischio dispersione o che si trovino già in situazione di abbandono scolastico, affinché attraverso la costruzione di percorsi personalizzati possano conseguire il titolo conclusivo del I° ciclo di istruzione presso i CPIA, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 263/2012.

### **Art. 2 – Destinatari**

Gli studenti:

- a. che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, privi del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e in ritardo con la carriera scolastica, inseriti in progetti di recupero scolastico e/o progetti socio-assistenziali di supporto, a causa di difficoltà di tipo familiare o

personale, debitamente documentati, unitamente a elementi aggravanti quali irregolarità della frequenza e/o pluriripetenza;

- b. stranieri neo arrivati in Italia che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, privi del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione,

possono iscriversi e frequentare il percorso di primo livello-primo periodo didattico presso i CPIA.

### **Art. 3 – Procedure per l’inserimento degli studenti nei CPIA**

L’inserimento nei CPIA degli studenti individuati dall’art. 2.a) del presente Accordo avviene con le seguenti modalità:

3.1. Segnalazione dell’istituto scolastico di provenienza: è a carico dell’istituto secondario di primo grado, previo accordo con i genitori dello studente o con chi esercita la potestà genitoriale, la proposta di iscrivere uno studente quindicenne al CPIA.

La proposta dovrà essere supportata da una relazione redatta dal Consiglio di Classe, completa di allegati, che

- espliciti gli interventi di recupero didattico-educativo già attivati e il loro esito;
- motivi la scelta di iscrivere il quindicenne ad un istituto di pari grado ma di diverso ordinamento (CPIA), segnalando le specifiche caratteristiche dell’offerta formativa di Istruzione degli Adulti, ritenute particolarmente utili alla sua crescita culturale e professionale;

e che contenga, preferibilmente, la documentazione fornita dai Servizi socio-assistenziali che hanno in carico lo studente, concernente le problematiche che hanno richiesto il loro intervento.

3.2 Accoglienza dello studente nel CPIA: lo studente per cui viene chiesta l’iscrizione al CPIA viene inserito a seguito di un incontro tra i docenti della scuola di provenienza, i docenti del CPIA e, preferibilmente, i referenti dei servizi socio-assistenziali interessati. I docenti referenti della scuola secondaria di primo grado e, laddove intervenuti, i referenti dei servizi socio-assistenziali, si impegnano a collaborare con i docenti dei CPIA, soprattutto nella fase di inserimento dello studente nella nuova realtà scolastica, condividendo il processo di progettazione del nuovo percorso formativo e, qualora se ne ravveda l’opportunità, attivando un processo di inserimento graduale nel CPIA.

3.3. Inserimento graduale nel CPIA (eventuale): nei casi in cui venga attivato un processo di inserimento graduale nel CPIA dovrà essere stipulato un accordo tra le due istituzioni scolastiche, che definisca le modalità organizzative, didattico-educative e i tempi del passaggio al CPIA, specificando altresì la titolarità educativa delle istituzioni nelle diverse fasi.

L’inserimento nei CPIA degli studenti individuati dall’art. 2.b) del presente Accordo è a carico dei genitori dello studente o di chi esercita la potestà genitoriale, che dovrà curare la segnalazione, l’accompagnamento e l’eventuale iscrizione dello studente al CPIA in vista di una sua possibile presa in carico.

### **Art. 4 - Patto formativo individuale**

Nella fase di accoglienza dello studente i docenti del CPIA, come previsto dalle *Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento*, procederanno alla formalizzazione del *Patto formativo individuale*,

finalizzato alla definizione di un percorso di studio personalizzato. Il Patto deve essere completo di tutti gli elementi previsti dalle succitate Linee guida e sottoscritto dai titolari della potestà genitoriale informati personalmente circa il contenuto, eventualmente mediante un intervento di mediazione linguistica.

Il Patto formativo individuale è altresì sottoposto per la sottoscrizione a tutti i soggetti interessati al percorso di studio personalizzato.

### **Art. 5 - Impegni delle Parti**

Allo scopo di favorire l'efficace attuazione del presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, a:

- a) svolgere azioni di informazione e sensibilizzazione dei soggetti istituzionali interessati dal presente Accordo;
- b) sollecitare e favorire la costituzione di tavoli territoriali di raccordo, con particolare attenzione a promuovere l'adozione di buone pratiche di prevenzione della dispersione scolastica. A questo scopo gli istituti comprensivi e i CPIA si coordinano periodicamente, a livello territoriale, per esaminare e monitorare preventivamente eventuali situazioni di grave insuccesso scolastico e di rischio di abbandono. In tale sede, se necessario, saranno invitati i referenti dei servizi sociali del territorio e di altre agenzie interessate.

### **Articolo 6 – Oneri**

Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti.

### **Art. 7 – Monitoraggio**

Entro la fine di ogni anno scolastico l'USRV richiederà a ciascun CPIA un monitoraggio quantitativo e qualitativo dei processi indotti dal presente Accordo e degli esiti delle azioni poste in essere.

### **Art. 8 - Durata**

L'Accordo ha durata triennale a decorrere dall'Anno Scolastico 2020/2021 e scadrà al 31 agosto 2023.

### **Articolo 9 - Tutela dei dati personali**

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale e l'Amministrazione scolastica vengano in possesso in occasione dell'espletamento delle attività del presente Accordo e dei successivi atti ad esso connesso, saranno trattati sia su supporto cartaceo sia mediante sistemi informativi nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento n. 2016/679/UE – GDPR).

### **Articolo 10 – Controversie**

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente Accordo, e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.

### **Articolo 11 - Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

Il presente Accordo è da considerarsi esente da imposta di bollo ai sensi dell'Allegato B-Tabella Art. 16 al D.P.R. n. 642/1972.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto  
l'Assessore all'Istruzione, Formazione, Lavoro, Pari Opportunità  
Elena Donazzan

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
Il Direttore Generale  
Carmela Palumbo